Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 120 a iniziativa della Giunta regionale

# PROROGA DEI TERMINI DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE INERENTI ALLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a prorogare di un anno il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009, già prorogato al 30 giugno 2022 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12/2021.

Nel periodo transitorio che si intende prorogare, l'assetto gestionale della pesca dei molluschi bivalvi è disciplinato dall'articolo 10 del predetto regolamento regionale, che individua 4 aree di pesca ed elenca le imbarcazioni autorizzate alla pesca in ciascuna di tali aree.

Il monitoraggio scientifico effettuato ai sensi dell'articolo 1 della I.r. 20/2017 e concluso nel

2021, ha confermato la validità dell'assetto sopra descritto, che rappresenta buon compromesso tra tutela della risorsa e produttività per le imprese.

La validità dell'assetto attuale era stata già confermata dalla DGR 118/2012, che stabiliva, nel regime gestionale ordinario, aree di pesca coincidenti con quelle inizialmente previste per la durata del periodo transitorio.

La DGR 118/2012 è stata impugnata con ricorso al TAR Marche RG n. 301/2012. Il TAR ha espletato apposita udienza in data 9 febbraio 2022, ma non ha ancora reso pubblica la propria sentenza. Pertanto, può risultare utile attendere il pronunciamento ufficiale del TAR in materia.

La consapevolezza dell'esito del giudizio è, dunque, utile anche al fine di precisare esattamente nonché correttamente sulla base della sentenza che verrà resa l'ambito di intervento regionale in materia.

Di conseguenza risulta opportuno prorogare di un anno il termine del regime transitorio, anche al fine di meglio definire nei dettagli il regime ordinario.

Il tutto fermo restando che in base alle risultanze del pronunciamento si potrà operare ad una revisione dell'assetto anche prima del 30 giugno 2023.

La situazione attuale, che viene prorogata, è coerente con i risultati del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2017.

Considerata l'imminente scadenza del termine che si intende prorogare, si chiede la dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, affinché la proposta di legge sia approvata entro il 30 giugno 2022.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

#### Art. 1

(Proroga di termini)

L'articolo dispone la proroga al 30 giugno 2023 del termine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009, già prorogato al 30 giugno 2022 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12/2021. L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria.

### Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza, che comporta l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.